

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

postatarget
creative
MBPA/CN/C1/CONV/101/2016
Posteitaliane

DIRITTI SOCIALI



INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno IV - n. 3 - Settembre 2018

Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.eu
Scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua Provincia (ad esempio, **DirittiSociali MI**), oltre al tuo nome e cognome

Aumento dell'importo della pensione Non ci credi? Vieni all'INAC!

Non costa nulla e si possono avere veramente aumenti anche importanti! Nonostante i sistemi di liquidazione delle pensioni degli Istituti previdenziali abbiano raggiunto un livello di efficienza apprezzabile, ci troviamo spesso a fare i conti con pensioni, soprattutto quelle liquidate non di recente, di importo evidentemente errato. Se l'ex lavoratore ha richiesto la pensione tramite il Patronato INAC il controllo della corretta liquidazione è già avvenuto, ma in caso contrario? E poi, dopo la pensione le condizioni possono cambiare: si riprende a la-

vorare, si diventa inabili, si rimane vedovi... Da ultimo, grazie all'infaticabile lavoro degli operatori del Patronato INAC, si "scoprono" nuovi diritti che al momento del pensionamento non potevano essere richiesti. Ed allora, ecco che semplicemente recandosi al Patronato INAC, il pensionato può richiedere gratuitamente la verifica della pensione ed ottenere talvolta anche alcune centinaia di euro in più all'anno, con tanto di arretrati!

Val bene il "sacrificio" di recarsi nei nostri uffici!

Diritti e previdenza

Tra promesse, aspettative, fake news ed inesattezze


E' risaputo, il mondo dei diritti previdenziali è complesso. Instabilità, incertezze e false notizie tolgono sicurezza ai cittadini, pensionati o prossimi tali e creano disagio, paura, disillusione nei giovani, entrati o prossimi entranti nel mondo del lavoro. E le "promesse elettorali" non aiutano. I due partiti che compongono la maggioranza di Governo, seppur con molti distinguo, hanno promesso di abolire la legge Fornero, di introdurre il Reddito di cittadinanza, di ridurre le tasse. Chi

potrebbe non essere d'accordo?! Le promesse fanno impennare le aspettative e per questo, quando abolire la legge Fornero in realtà vuol dire rivederla, anticipare il pensionamento ha quale conseguenza penalizzarne l'importo, introdurre il reddito di cittadinanza si trasforma in ampliare il diritto al già esistente Reddito di inclusione, si capisce che le promesse non sono poi così facili da mantenere. Il pensare di fare, è ben diverso dal **FARE!** Quello che appare incontrovertibilmente evidente è che ancora una volta "la coperta è corta". La previdenza e l'assistenza sono il pilastro del welfare, diritti conquistati con fatica dai nostri padri. Vederle vacillare per un'analisi falsata dei dati, come recentemente affermato dal presidente del Patronato INAC Antonio Barile, per noi è inaccettabile! La spesa previdenziale in Italia non è il 17% e non è la

più alta in Europa! Supera di poco il 10% ed è migliore della media europea. Il 17% è la somma della spesa per pensioni ed assistenza. Ma le tasse che i pensionati versano all'Erario? Considerando solo le pensioni nette, così come fanno altri stati dell'UE, non solo si scende al 10% ma i conti vanno in attivo. Ed ecco che a causa di un dato (intenzionalmente?) falsato, due milioni di pensionati vivono con pensioni misere, i giovani hanno una prospettiva di pensionamento ad oltre 75 anni, in taluni casi, vedi i coltivatori diretti, con un importo ancor più misero dei loro genitori, anche di soli € 280 mensili. Sull'onda di questa fake news, lo scontro generazionale fra i pensionati di oggi ed i giovani, è concreto. In tale contesto il Presidente dell'Inps mira a creare un Istituto autosufficiente: niente patronati, l'obiettivo è dialogare direttamente con i cittadini e garantire loro tutto ciò che gli spetta. Mica male, penserà il lettore! Ideale, aggiunge chi scrive! Ma il "dialogo" a cui si

riferisce il presidente dell'Inps non è diretto, al cittadino occorre il Pin per accedere al sito dell'Inps ed inviare le proprie istanze. Non adesso ma grazie alla crescita di conoscenze informatiche, l'obiettivo dell'Inps potrà essere centrato. Nel frattempo però, i tempi di liquidazione delle pensioni, delle indennità di disoccupazione, ecc., si allungano, la qualità del lavoro dell'Inps scende, gli errori si moltiplicano! Sempre più prestazioni erogate dall'Inps necessitano di correzioni che solo persone esperte possono trattare. Presso i patronati quale è l'INAC, l'assistenza è gratuita, al riparo da qualunque speculazione. L'INAC offre una consulenza professionale, grazie alla quale il cittadino può distinguere la realtà dalla promessa (elettorale), se la prestazione riscossa è corretta o meno, se un diritto spetta o meno.

Corrado Franci,
direttore della redazione



SUCCESSIONE EREDITARIA

Se hai necessità di assistenza per la redazione e la presentazione della dichiarazione di successione, **rivolgiti ai nostri uffici**, troverai un'assistenza qualificata ed un servizio a prezzi concorrenziali!!!

LETTORE FAI ATTENZIONE!!!

Quasi certamente dal prossimo anno *Diritti Sociali* non potrà più essere distribuito tramite il servizio postale, a causa dei costi di recapito non più sostenibili. La distribuzione avverrà in modalità porta a porta. Con la nuova modalità non possiamo assicurare la consegna a chi è interessato a ricevere il giornale.

Al fine di assicurare il recapito a chi ritiene utile questo strumento informativo, stiamo predisponendo un sistema di abbonamento postale. A tale scopo, nei prossimi numeri in uscita verrà comunicata la modalità di richiesta dell'abbonamento ed il costo conseguente.

Sostieni Diritti Sociali decidi te l'importo...che valore dai all'informazione?

Versa un contributo con bonifico bancario sull'Iban IT25B0103003232 000001048863 Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88 - ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000. Nella causale del versamento scrivi Diritti Sociali. Il contributo verrà utilizzato esclusivamente per la produzione ed invio del giornale.

Sostieni Diritti Sociali, perché...è bello essere informati!



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Dipendenti pubblici

La prescrizione dei contributi, tra "finzione e realtà"

Nei mesi scorsi con un'apposita circolare l'Inps ha fornito chiarimenti circa l'applicazione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione dei dipendenti pubblici. Poiché un'informazione parziale ed a volte non particolarmente (e volutamente?) precisa, ha generato preoccupazioni se non panico tra gli interessati, riteniamo opportuno fare un po' di chiarezza. La riforma Dini del 1995 ha previsto, tra le altre cose, la riduzione del termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche, da 10 a 5 anni. I contributi oggetto di prescrizione non possono più essere versati ed incassati dall'Inps ed è quindi impossibile farli valere dal lavoratore sia per ottenere la pensione che per determinarne l'importo. La stessa circolare Inps indica alla fine del 2018 il termine per poter procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti, eventualmente incomplete. Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) ed alla Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato (CTPS), esiste una norma specifica, di "salvaguardia", secondo la quale la liquidazione del trattamento di pensione avviene tenendo conto dell'intero servizio utile, compresi eventuali servizi per i quali non risultano versati i relativi contributi. In questo caso l'amministra-

zione di appartenenza deve farsi carico della quota di pensione riferita al periodo prescritto. Se da un lato ciò può tranquillizzare i lavoratori interessati, ed evitare così che si preoccupino in maniera esagerata, dall'altro non può comportare il completo disinteresse degli stessi, nella speranza che tutto si risolva da se in sede di pensionamento. Questo perché il meccanismo di ripartizione dell'onere del pagamento della pensione nel caso appena esposto, non è ancora adeguatamente testato, per cui si potrebbero generare dei ritardi nell'erogazione della prestazione completa. Cosa fare dunque? Il nostro consiglio è di rivolgersi preventivamente al Patronato INAC senza attendere gli ultimi anni prima della pensione, per procedere gratuitamente, alla verifica della posizione assicurativa e se del caso alla segnalazione all'amministrazione competente dei periodi contributivi mancanti o errati. Per completezza di informazione, va detto che la citata "salvaguardia" non è applicabile alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), la Cassa alla quale sono iscritti gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili degli enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. E' quindi opportuno che questi ultimi lavoratori verifichino entro la fine dell'anno la propria posizione assicurativa, richiedendo tramite il Patronato INAC l'eventuale rettificazione.

Romolo Esposito

Servizio di leva e pensione

Il servizio di leva prestato allo Stato prevede l'accredito di contributi figurativi utili sia per ottenere la pensione che per determinarne l'importo. Per ottenere il riconoscimento previdenziale, l'interessato deve presentare una specifica domanda all'Inps. Nel caso in cui il lavoratore abbia contributi accreditati sia come dipendente che come autonomo, è necessario valutare con attenzione la convenienza ai fini pensionistici, di dove far considerare il periodo di leva. In passato, nella generalità dei casi, l'Inps accreditava il servizio militare nella gestione dipendenti. Molto spesso però il maggior vantaggio si riscontra nella gestione degli autonomi. I lavoratori che hanno ottenuto la pensione con contributi di lavoro dipendente e lavoro autonomo, devono quindi controllare se la gestione in cui è stato considerato il servizio militare è quella più favorevole. Il Patronato INAC

può effettuare gratuitamente il suddetto controllo e richiedere all'Inps per conto del pensionato, di considerare il periodo di leva nella gestione più conveniente. In molti casi, questa semplicissima operazione ha quale conseguenza l'aumento della pensione e la liquidazione degli arretrati.

LC



Supplementi di pensione Dal ricalcolo possibili aumenti della pensione

I pensionati che continuano a svolgere lavoro autonomo, hanno la possibilità di richiedere la rivalutazione della pensione per i contributi pagati successivamente alla decorrenza della stessa.

L'Inps nell'effettuare il calcolo dell'importo della pensione non tiene mai conto dei contributi versati nell'anno in corso al pensionamento e dell'anno precedente se non è stato ancora dichiarato

al fisco. La liquidazione dell'eventuale supplemento si rende quindi necessaria e porta ad un sicuro incremento dell'importo della pensione.

LC

Contributi non versati e prescritti La brutta sorpresa è dietro l'angolo...

Controllare periodicamente (e non a pochi anni dalla pensione) l'estratto contributivo, è buona regola. Solo se affrontati per tempo è possibile risolvere i problemi di mancato versamento di contributi. Se i contributi non versati risultano prescritti e sono già passati 5 anni dall'obbligo del versamento, è possibile recuperarli presentando la domanda di riscatto (rendita vitalizia). I con-

tributi del dipendente non versati dal datore di lavoro, sono comunque garantiti grazie al "principio di automaticità delle prestazioni", nel limite della prescrizione. Se i contributi sono prescritti ed il lavoratore presenta domanda di riscatto, il pagamento dell'onere conseguente può essere richiesto al datore di lavoro. La possibilità di richiedere il riscatto contributivo è esclusa per i

lavoratori autonomi se titolari della posizione Inps ma non per i collaboratori familiari. Questi ultimi, familiari di artigiani, commercianti e coltivatori diretti, in grado di provare il rapporto di lavoro con documenti dell'epoca, possono invece richiedere la rendita vitalizia. Anche per i dipendenti pubblici possono recuperare i contributi prescritti (vedi articolo in queste pagine). **DZ**

Ape Sociale e rioccupazione

Uno dei requisiti che consentono l'accesso all'Ape Sociale, è l'essere in stato di disoccupazione ed aver concluso da almeno tre mesi, la prestazione per disoccupazione spettante (es. Naspi, mobilità, disoccupazione speciale edile o disoccupazione agricola). Tale casistica ha generato in sede di prima applicazione alcuni dubbi interpretativi, sui quali è prontamente intervenuto il Ministero del Lavoro. A seguito di detto intervento ministeriale, l'Inps ha chiarito la corretta applicazione della norma. In caso di svolgimento durante la disoccupazione di un'attività lavorativa che consente di continuare a percepire l'ammortizzatore sociale, è possibile sospendere quest'ultimo per il periodo di lavoro, senza che ciò faccia venir meno il requisito per l'Ape Sociale. Contestualmente deve essere soddisfatto anche il requisito dei tre mesi di inoccupazione dopo la cessazione della riscossione dell'indennità. Se l'attività lavorativa subordinata inizia dopo la scadenza dell'indennità, se la stessa ha una durata non superiore a sei mesi, l'interessato non decade dal diritto all'Ape Sociale. Anche l'attività lavorativa occasionale retribuita con i "nuovi voucher" non pregiudica la possibilità di richiedere l'Ape Sociale. Chi ha ottenuto o otterrà l'Ape Sociale può svolgere atti-

attività lavorativa in Italia ed all'estero, purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino gli € 8mila lordi; se si tratta di lavoro autonomo il limite è di € 4.800 lordi.

Romolo Esposito



Salvaguardia Pensionistica

La certificazione per l'Ape Sociale e Precoci

Con una specifica nota il Ministero ha chiarito che qualora ad un soggetto già beneficiario della certificazione per l'accesso alla pensione in salvaguardia, vengano certificati i requisiti di accesso all'Ape Sociale o al requisito contributivo ridotto (precoci o

quarantunisti), il lavoratore deve optare per una delle due prestazioni. In questo caso la sede Inps deve convocare il lavoratore affinché manifesti per scritto la scelta.

Romolo Esposito

Ape sociale

Non spetta se il richiedente è dimissionario

L'Ape Sociale spetta ai lavoratori al compimento dei 63 anni di età, se hanno almeno 30 anni di contributi. Ulteriore condizione è lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (conciliazione). Non spetta mai in caso di dimissioni volontarie o di risoluzione consen-

suale senza conciliazione. La legge di Bilancio 2018 ha riammesso al diritto all'Ape Sociale i lavoratori la cui condizione di disoccupazione è avvenuta in conseguenza della scadenza di un contratto a termine, a condizione che nei tre anni precedenti abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. La revisione della norma ha sanato una profonda ingiustizia, permettendo l'accesso all'Ape Sociale an-

che a quei lavoratori licenziati, che successivamente al licenziamento avevano lavorato con contratti a termine spesso di pochi giorni. In altro articolo in queste pagine viene rappresentata l'altra possibile condizione che da diritto all'Ape Sociale: lo stato di disoccupazione con erogazione dell'indennità conseguente.

LC

Pensione di Vecchiaia in cumulo

Una valida opzione di pensionamento

Il cumulo dei contributi introdotto dalla legge finanziaria del 2013, consiste nella possibilità di sommare i contributi presenti presso le varie gestioni previdenziali al fine di ottenere un'unica pensione. Con la legge di Bilancio 2017 tale possibilità è stata estesa anche alle casse dei liberi professionisti. Con il sistema del cumulo contributivo è quindi possibile ottenere:

- la pensione anticipata con i requisiti della legge Fornero: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Dal 2019 ci sarà un ulteriore incremento di 5 mesi;
- la pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi di età (dal 2019, 67 anni) ed almeno 20 anni di contributi;
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, per gli iscritti alle casse professionali, la legge stabilisce che in ogni caso devono essere rispettati gli eventuali diversi requisiti richiesti dalle singole gestioni interessate dal

cumulo. Il Ministero del Lavoro ha precisato che in considerazione dei vari ordinamenti coinvolti, la pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una prestazione a "formazione progressiva": solo se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale sono inferiori o uguali a quelli previsti dalle gestioni Inps, si ottiene la liquidazione dell'intera pensione, altrimenti viene liquidata provvisoriamente la sola quota a carico dell'Inps. Solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla specifica Cassa professionale verrà erogata, a carico di quest'ultima, la quota di competenza. Se quindi il lavoratore non rispetta i requisiti richiesti per il pensionamento nella Cassa professionale, la quota di pensione erogata dall'Inps può restare per sempre provvisoria, con la conseguenza che non verranno mai erogate l'integrazione al minimo, la quattordicesima e le diverse maggiorazioni sociali, pur se in presenza dei richiesti requisiti di età e reddito. **Romolo Esposito**

APE volontario

Impossibile il cumulo dei contributi

Per ottenere l'Anticipo Pensionistico volontario, l'interessato, tra le altre cose, deve avere almeno 20 anni di contributi in una unica gestione previdenziale. I lavoratori che hanno contributi accreditati presso due o più gestioni previdenziali non possono sommare i contributi per raggiungere il requisito minimo. L'unica possibilità in tale circostanza, è il trasferimento degli stessi contributi

in un'unica posizione, utilizzando la ricongiunzione contributiva. A differenza del cumulo però, la ricongiunzione comporta il pagamento di somme spesso molto elevate. Val comunque la pena verificare la convenienza, dato che la richiesta di calcolo non determina alcun dovere di versamento. Per la richiesta dell'Ape volontario, il lavoratore si troverebbe quindi a pagare due volte: una per rag-

giungere i 20 anni di contributi, una per restituire il prestito pensionistico conseguente all'erogazione dell'anticipo. Anche i contributi accreditati all'estero non sono utili per il rispetto del requisito dei 20 anni. Resta possibile il cumulo (gratuito) tra le gestioni dipendenti ed autonomi e la gestione ex Enpals dei lavoratori dello spettacolo. **LC**

Rivalutazione delle pensioni

In scadenza la disciplina del Governo Letta

Scade con la fine dell'anno la disciplina prevista dal Governo Letta per la riduzione delle pensioni superiori ad un determinato importo della rivalutazione annuale in base al costo della vita determinata ai fini Istat. I maggiori benefici sono per i pensionati con pensioni di importo superiore ai 2mila euro lordi mensili. Il blocco delle rivalutazioni ha origine nel 2012, rivisitato nei termini dopo le note sentenze della Corte Costituzionale, a partire dal

2014. Il Governo Letta aveva limitato la nuova modalità di blocco progressivo fino al 2016 ma il Governo Renzi aveva poi prorogato al 2018 il medesimo sistema. Ad oggi, le pensioni sono state rivalutate del 100% se di importo fino a tre volte il trattamento minimo (€ 1.505,67) e del 95% se superiori; del 75% per le pensioni di importo superiore a 4 volte (€ 2.007,56); del 50% quelli superiori a 5 volte (€ 2.509,45); del 45% per le pensioni superiori

a sei volte il trattamento minimo (€ 3.011,34).

Dal prossimo anno, con la scadenza della disciplina attualmente in vigore, le pensioni torneranno alla rivalutazione prevista prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero: al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; al 90% per i trattamenti compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo; al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. **CT**



Ape Volontario

Interruzione anticipata se spetta la pensione

Succede se matura la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia

Se il titolare di APE raggiunge i requisiti per la pensione anticipata e la richiede, l'erogazione dell'Anticipo Pensionistico deve essere interrotto. In conseguenza dell'interruzione, al pensionato verrà rideterminato

il piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipo nel frattempo riscosso. L'Istituto di credito che lo ha erogato dovrà comunicare all'Inps la nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione. **MB**

Rendite Inail

Aumenti degli importi dal primo luglio

Dal primo luglio l'Inail ha adeguato gli importi delle rendite all'inflazione. Gli importi sono incrementati dell'1,1% rispetto a quanto pagato sino al 30 giugno 2018. Si tratta del primo incremento dopo due anni di "congelamento", legato all'immobilità dell'inflazione. Il minimale ed il massimale di rendita salgono a € 16.373,70 il primo, a € 30.408,30 il secondo. Aumenta anche l'importo dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che passa da € 533,22 a € 539,01 per 12 mensilità. L'assegno di incollocabilità passa da € 256,39 e € 259,21 e l'assegno funerario, erogabile in caso di morte e che spetta al coniuge ed all'unito civilmente o, in mancanza, ai figli o agli ascendenti o in mancanza ai collaterali, che passa da € 2.136,50 a € 2.160 euro una tantum. Aumenta anche l'importo della rendita in caso di erogazione in forma capitale, somma erogata

una tantum in sostituzione della rendita mensile in funzione del grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore. In questa ultima forma l'indennizzo viene erogato in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 ma inferiore al 16%. Per il Fondo vittime amianto, l'Inail ha stabilito il nuovo valore della prestazione erogata agli eredi in caso di premorte dell'interessato, aggiuntiva in percentuale della rendita percepita da soggetti affetti da patologie legate all'esposizione all'amianto. La somma viene erogata d'ufficio dall'Istituto in due acconti ed un conguaglio. Per il 2016 la misura fissata dall'Inail è pari al 14,7%, con un conguaglio del 4,6%. Per il 2017 la misura fissata è la stessa del 2016 (14,7%). L'acconto è del 9,8%, con un conguaglio dello 0,6% rispetto all'acconto già erogato del 9,2%. Il conguaglio per il 2017 sarà quindi del 4,9%. **CT**

Ape volontario

Il finanziamento supplementare

Fare solo la domanda di Ape Volontario certe volte non basta: chi ha la decorrenza per la pensione di vecchiaia nel 2022, deve decidere se richiedere o meno anche il finanziamento supplementare. L'esigenza di richiedere il finanziamento supplementare deriva dalla possibile

revisione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita e l'aggiunta di ulteriori 3 mesi all'età di 67 anni, oggi necessaria per la pensione di vecchiaia. Il caso interessa chi è nato dal 1954 al 31 luglio 1956: il rischio è di rimanere senza pensione alla scadenza dell'Ape. **DZ**

Malattia professionale

Indennità anche per i pensionati

Il riconoscimento dell'indennità per malattia professionale non ha risvolti negativi per i richiedenti, soprattutto se sono già pensionati. La malattia professionale è un fenomeno subdolo, che spesso si manifesta in tutta la sua gravità dopo anni di lavoro, addirittura dopo il pensionamento. Anche il pensionato può richiedere, in tempi prescizionali determinati dalla natura della malattia (ad esempio, per la sordità entro quattro anni dalla cessazione del lavoro), il riconoscimento ed il conseguente indennizzo economico. L'indennità in capitale una tantum o la rendita permanente, spesso rappresentano somme interessanti, per altro a ristoro di invalidità raggiunte "grazie" al lavoro. Di seguito riportiamo un elenco non esaustivo delle più frequenti malattie professionali, invitando gli interessati a valutare con attenzione quanto sotto evidenziato ed a riferirsi ai nostri uffici per una valutazione preventiva e completamente gratuita:

- asma bronchiale e alveolite allergica: colpiscono l'apparato respiratorio e sono causate dall'inalazione di polveri o altre sostanze che provocano una reazione allergica. Possono essere contratte dai lavoratori dell'industria che utilizza gomme, plastiche, metalli e tinture, e del settore agricolo per il contatto con polveri da fieno, farine, peli di animale ecc.
- malattie cutanee come le dermatiti, ulcerazioni, tumori della pelle alle quali sono frequentemente esposti i lavoratori del settore edile, per l'uso di cemento e di altri materiali quali gesso, calce viva, marmo ecc.;
- malattie da radiazioni solari: costituiscono un rischio per i lavoratori che svolgono abitualmente lavori all'aria aperta, ad esempio i muratori, gli agricoltori, gli operai di cantieri stradali, gli addetti a stabilimenti balneari;
- sordità o riduzione dell'udito: causate da esposizione prolungata a rumori intensi provocati da macchine industriali, mezzi agricoli, ecc.;
- artrosi vertebrale, per chi ha svolto lunghi periodi di attività come trattorista o addetto alle macchine per il movimento terra;
- ernia discale lombare: deriva da vibrazioni trasmesse al corpo, come nel caso di utilizzo non occasionale di motoseghe o martelli pneumatici;
- tunnel carpale: frequente nei lavoratori che usano abitualmente il mouse del computer e in quelli dei settori tessili e calzaturieri esposti ad una ripetuta sollecitazione del polso.



BONUS PRIMA CASA

SPETTA ANCHE CON UN IMMOBILE IN AFFITTO



Nuova sentenza della Cassazione sulle agevolazioni fiscali previste in favore di chi acquista casa. Il caso posto all'attenzione della Corte riguarda un contribuente che ha già un immobile di proprietà nello stesso Comune, concesso in affitto, come tale, quindi, inutilizzabile. Questa ultima condizione, da verificare al rogito notarile, deve essere valutata non solo in senso oggettivo (in questo caso, affittata) ma anche soggettivo, in relazione quindi allo scopo abitativo della famiglia dell'acquirente. Il requisito di "non possesso di altro immobile destinato all'abitazione", il cui rispetto è inderogabile confermare l'agevolazione, si riscontra anche nell'ipotesi in cui

il contribuente possiede già una casa, per la quale però sia evidente (e dimostrata), l'impossibilità di utilizzarla in modo da soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare. Ed ecco che anche la casa concessa in affitto, consente di rispettare il suddetto inderogabile requisito, a prescindere dalla previsione contrattuale di possibile disdetta del contratto. Tale impostazione è già stata acquisita dall'Agenzia delle entrate in caso di possesso della nuda proprietà (il possesso o disponibilità è dell'usufruttuario) nello stesso Comune in cui il contribuente vuol acquistare l'abitazione principale beneficiando delle agevolazioni fiscali previste.

BONUS PRIMA CASA LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Chi ha intenzione di acquistare l'abitazione principale può contare di un indiscutibile vantaggio fiscale. Se il venditore è un privato o un'impresa che vende in esenzione Iva, l'imposta di registro dovuta è del 2% (anziché il 9%), a cui si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50 ciascuna. Se il cedente è un soggetto Iva (impresa), l'imposta di registro, l'ipotecaria e la catastale sono dovute nella misura fissa di € 200 ciascuna, a cui si aggiunge il 4% dell'Iva. Per poter beneficiare dell'agevolazioni in commento, l'acquirente deve rispettare alcuni requisiti:

- non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è già fruito delle agevolazioni, oppure cederle entro un anno;
- non essere già proprietario di altra abitazione nello stesso Comune idonea (vedi altro articolo in queste pagine) ad essere utilizzata quale abitazione del nucleo familiare;
- risiedere nel Comune in cui si acquista la casa su cui si richiedono le agevolazioni o stabilirvi la residenza entro 18 mesi dall'acquisto. Vi sono alcune deroghe legate alla sede di lavoro ed all'appartenenza a determinate categorie di lavoratori (Forze armate, ecc.);
- non essere titolare di diritto d'uso, usufrutto o abitazione di un altro immobile nello stesso Comune in cui viene acquistata l'abitazione per la quale si richiedono le agevolazioni.

Rottamazione bis

Proroga al 7 dicembre per le rate autunnali

Ancora non è ufficiale, complice la chiusura estiva del Parlamento ma tra qualche giorno il decreto Milleproroghe conterrà, tra le altre cose, la proroga al 7 dicembre delle rate in scadenza a settembre, ottobre e novembre, della rottamazione bis. Non è improbabile che lo stesso decreto contenga lo slittamento a maggio 2019 della rata di chiusura fissata attualmente a febbraio del prossimo anno. Il provvedimento interessa quei cittadini che hanno richiesto ed ottenuto la definizione agevolata delle

cartelle di pagamento conseguenti a ruoli affidati all'ex Equitalia nel 2017, quelli del periodo 2000-2016 e gli esclusi dalla precedentemente rottamazione in quanto non in regola con i piani di rateizzazione precedentemente accordati. Bisognerà attendere la pubblicazione del Decreto per avere certezza ma il giornale in quei giorni sarà in stampa, perciò raccomandiamo al lettore interessato di rivolgersi ai nostri uffici prima di non pagare all'originaria scadenza, almeno la rata di fine settembre.



Imposta sulle successioni

Quante imposte si pagano sull'eredità?

Al decesso di un familiare gli eredi si possono trovare a fare i conti con la dichiarazione di successione e con le conseguenti imposte da pagare. La dichiarazione, tra le altre cose, viene utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per verificare la corretta determinazione dell'imposta di successione. La successione ereditaria può essere testamentaria, se è regolata da un testamento, in caso contrario è definita "legittima". Se il testamento non regola tutti i beni in successione, si avrà una commistione tra i due tipi. A prescindere dalle disposizioni testamentarie, al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità (quota di legittima). La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dal decesso. Sul valore complessivo dell'eredità, si applicano le seguenti aliquote, in relazione al rapporto di parentela con il deceduto:

- 4% per il coniuge, i genitori ed i figli, da determinare sul valore eccedente, per ciascun erede, un milione di euro;
- 6% per fratelli e sorelle, da determinare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 100mila euro;
- 6% da calcolare sul valore complessivo, senza l'applicazione di franchige, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% da calcolare sul valore totale senza l'applicazione di franchige, per le altre persone.

Se l'erede è disabile grave certificato come tale ai sensi della legge 104/1992, l'imposta si determina sulla parte del valore della quota che supera un milione e cinquecentomila euro. Il valore complessivo dell'asse ereditario su cui applicare le sopra riportate aliquote, è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario alla data di apertura della successione e l'ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili. I beni che possono costituire l'attivo ereditario sono:

- beni immobili e diritti reali immobiliari;
- aziende, navi e aeromobili;
- azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali; rendite e pensioni;
- crediti;
- altri beni quali, denaro, gioielli, mobili, per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, a meno che dall'inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Tra le passività deducibili dall'asse ereditario:

- debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
- spese mediche e funerarie, queste ultime in mi-

sura non superiore a € 1.032,91;

- le eventuali imposte pagate all'estero in relazione alla medesima successione.

Per gli immobili non gravati da diritti reali di godimento, quali ad esempio, l'usufrutto, la base imponibile per la determinazione dell'imposta è la rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente:

- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A e C (escluso A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali B;
- 60 per i fabbricati alle categorie catastali A/10 e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E.

Per i terreni non edificabili la base imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%. In aggiunta all'imposta di successione, se nell'attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali nella misura, rispettivamente, del 2% e del 1% del valore degli immobili, con versamento minimo di € 200 per ciascuna imposta. Se l'erede ha diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa, l'imposta ipotecaria e catastale è dovuta nella misura fissa di € 200 per ciascuna imposta.



GEDOLARE SECCA

PIÙ COMPROPRIETARI, UNICA RACCOMANDATA



Nel caso in cui la proprietà dell'immobile concesso in affitto con applicazione della cedolare secca, è di più soggetti, le comunicazioni inerenti l'applicazione della cedolare secca possono essere sottoscritte da uno solo degli stessi, indicando il nome di tutti i comproprietari. Ricordiamo che non sono dovute comunicazioni all'inquilino in caso di passaggio dall'imposizione ordinaria all'imposta sostitutiva che accompagna la

cedolare secca. La condizione per cui si può omettere la suddetta comunicazione, è legata alla previsione di rinuncia all'aumento del canone nel contratto originario. In fase di rinnovo del contratto, l'inserimento di una postilla inerente la rinuncia all'aumento appena accennato, consente di evitare qualunque comunicazione all'inquilino.



TARI

Il rimborso IVA a rischio prescrizione

Il termine di prescrizione per la presentare della domanda di rimborso dell'IVA indebitamente addebitata da tanti comuni, sulla Tassa sui rifiuti (TIA ora TARI), è decennale dalla data di addebito del pagamento. In più occasioni la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul termine entro il quale il contribuente può richiedere il rimborso di imposte e tasse e l'orientamento prevalente è che per quanto riguarda il caso in commento, non si applica il termine breve di 5 anni.

Il rimborso dell'Iva è stato legittimato dalla Cassazione con numerose sentenze.



Il contribuente deve verificare se nelle fatture emesse dal Comune, lo stesso Ente abbia o meno applicato

l'imposta sul valore aggiunto e presentare al medesimo Comune una specifica istanza.

ALIQUOTE IRPEF

LE POSSIBILI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Tra le novità in ambito fiscale annunciate dal Governo, c'è la riduzione dalle attuali 5 a 3 aliquote Irpef e la rimodulazione degli scaglioni di reddito su cui si applicano.

Per far sì che i conti dello Stato rimangano in (relativo) ordine, verranno riviste le detrazioni fiscali. Tra le novità annunciate anche la trasformazione del bonus di € 80 in uno sconto in dichiarazione dei redditi. Al momento di andare in stampa il Governo è al lavoro su questa ipotesi:

- aliquota Irpef tra il 15% e il 25% per i redditi fino a € 28mila;
- aliquota Irpef tra il 26% e il 35% per i redditi compresi tra € 28mila e € 75mila;
- aliquota Irpef del 43% per i redditi superiori a € 75mila.

Le nuove aliquote ed il sistema di applicazione decorrerà dal 2019. Anche per il 2018, quindi, le aliquote Irpef e relativi scaglioni rimangono invariati:

- aliquota del 23% per i redditi fino a € 15mila;
- aliquota del 27% per i redditi compresi tra € 15mila e € 28mila;
- aliquota del 38% per i redditi compresi tra € 28mila e € 55mila;
- aliquota del 41% per i redditi compresi tra € 55mila e € 75mila;

- aliquota del 43% per i redditi superiori a € 75mila.

Possibile revisione della no tax area, oggi di € 8.140. Come premesso, la revisione dell'Irpef interesserà anche il sistema di applicazione e la natura delle spese detraibili dall'imposta o deducibili dal reddito preventivamente alla determinazione dell'imposta stessa. Sul tavolo della discussione due ipotesi:

- riduzione dal 19% al 15% della misura della detrazione Irpef delle spese;
- abolizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute ed introduzione di detrazioni legate alla composizione del nucleo familiare.

A fianco alle due ipotesi sopra sinteticamente riportate, il bonus di € 80 euro mensile verrebbe trasformato in una detrazione fiscale da attribuire solo ad alcune categorie di contribuenti.



RATEIZZAZIONE CARTELLE

LE REGOLE DA SEGUIRE

Il contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento dall'ex Equitalia, adesso Agenzia delle Entrate Riscossione, può richiedere la rateizzazione da 72 a 120 rate. La richiesta deve essere redatta utilizzando lo specifico modulo ed inviata per raccomandata o consegnata all'Agenzia. Per gli importi non

superiori a € 60mila, la richiesta può essere inviata online. La rateizzazione con procedura online, prevede la possibilità di pagamento in 72 rate. Per poter richiedere ed ottenere una dilazione superiore, l'interessato deve versare in difficoltà economica grave. La concessione di un maggior margine fino a

120 rate, l'importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito medio mensile dell'intero nucleo familiare, come rilevabile dall'ISR riportato nella certificazione ISEE. Il diritto alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento alle scadenze prefissate di cinque rate, anche consecutivamente.



DEDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IRPEF

Il 2018 sarà forse l'ultimo anno di applicazione delle deduzioni e delle detrazioni dall'Irpef per i contribuenti persone fisiche. Come riportato in altro articolo in queste pagine, il Governo si appresta a rivoluzionare il sistema di imposizione fiscale e con relativa certezza, a sfoltire la giungla delle numerose ed articolate detrazioni e deduzioni, di cui più avanti facciamo un parziale riepilogo. Tra le ipotesi al vaglio dei ministeri competenti, c'è la cancellazione del sistema di riduzione delle imposte, conseguente alla deduzione o alla detrazione di specifiche spese sostenute dal contribuente. Queste ultime incidono in modo diverso sull'imposta a secondo che siano spese deducibili dal reddito da assoggettare ad imposta, oppure detraibili dall'imposta. L'incidenza delle detrazioni dall'imposta varia a seconda della spesa, dal 19% per le spese sanitarie, al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc. Possono essere detratte dall'imposta molte delle spese sostenute per i familiari a carico, tra le quali quelle inerenti la frequenza a corsi di istruzione secondaria ed universitaria, le spese sostenute per il pagamento delle rette per gli asili nido, pubblici e privati. Sono detraibili anche le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione spetta anche sugli interessi passivi dei mutui sostenuti per l'acquisto dell'abitazione principale. Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata dallo scontrino riportante il codice fiscale dell'acquirente. Detraibili anche le spese per prestazioni mediche. Ancora per quest'anno sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti speciali a fini medici ad esclusione del latte artificiale. Possono essere detratte anche le sostenute mediche sostenute nell'interesse di familiari, seppure non a carico ed affetti da patologie esenti, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda di questi ultimi. Se il familiare è disabile le spese mediche sono interamente detraibili. Anche l'acquisto di veicoli per persone con disabilità rientra tra le spese detraibili, così come le spese veterinarie per la cura di animali domestici e per l'acquisto di cani per l'accompagnamento dei non vedenti. La detrazione è ammessa, con una particolare limitazione temporale, per le spese sostenute per l'assicurazione sulla vita. Rientrano tra le spese detraibili anche le spese funebri, indipendentemente dai rapporti di parentela con il deceduto e gli assegni periodici corrisposti ai coniugi in caso di separazione legale. Tra le erogazioni liberali

che danno diritto alla detrazione Irpef ricordiamo quelle destinate a fondazioni riconosciute o associazioni riconosciute, università o enti di ricerca. Vi è poi l'articolata giungla delle detrazioni legate agli interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, ecc. La detrazione spetta nella misura del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per l'efficienza energetica le percentuali sono diverse:

- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018;
- 70% se sostenute dal 2017 al 2021 per interventi di riqualificazione energetica effettuate su parti comuni degli edifici condominiali che interessino almeno il 25% dell'involucro;
- 75% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni che migliorino la prestazione energetica.

Per gli interventi effettuati per il miglioramento antisismico degli edifici condominiali, le percentuali variano dal 75 all'85%. Per gli altri interventi antisismici effettuati in zone ad alto rischio, la spesa detraibile è del 50%, che sale al 70% per gli interventi che riducono il rischio di una classe e all'80% per due classi. Sono deducibili gli interessi passivi e gli oneri accessori sostenuti sui mutui e prestiti agrari, i contributi Inps versati per il riscatto degli anni di laurea ed i contributi previdenziali versati volontariamente, compresi i contributi dei coltivatori diretti e Iap, i contributi Inail contro gli infortuni domestici dalle casalinghe, i contributi previdenziali per la congiunzione di periodi contributivi. Tra gli oneri deducibili anche le erogazioni liberali ad ONLUS, istituti scolastici, partiti politici e da ultimo, le spese sostenute per le adozioni internazionali.





Riforma del Fondo Esattoriale

I contributi versati al Fondo daranno luogo ad una pensione aggiuntiva, calcolata con il sistema contributivo.

I contributi accreditati al Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali torna nella piena disponibilità dei dipendenti del settore ed andrà a costituire il montante individuale contributivo dell'iscritto, da trasformare in pensione aggiuntiva alla pensione Inps. Il decreto ministeriale pubblicato lo scorso maggio pone così fine ad una annosa questione. La particolarità di questo Fondo consiste nell'essere un "fondo integrativo obbligatorio". I lavoratori ed i datori di lavoro non possono quindi sottrarsi dal pagamento della relativa contribuzione. Il Fondo eroga una pen-

sione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi, al compimento di 66 anni e 7 mesi di età. Nulla era previsto in caso di pensione anticipata. Dato che il calcolo dell'importo della pensione risultava spesso sfavorevole, i dipendenti esattoriali non riuscivano mai ad avere l'integrazione e l'intero capitale versato rimaneva così nelle casse dello Stato. Il decreto in commento dispone che i contributi versati nel Fondo daranno comunque origine alla liquidazione di una prestazione aggiuntiva in caso di pensione di vecchiaia ed anticipata. **Lucia Ciccaglione**

Approvata la convenzione Enpaia - Inps Decolla il cumulo gratuito dei contributi per periti agrari e agrotecnici

Approvata dall'Enpaia la Convenzione con l'Inps per l'applicazione delle disposizioni inerenti il cumulo gratuito dei contributi ai fini pensionistici. La legge permette di cumulare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti ed accreditati presso gestioni previdenziali differenti, al fine di ottenere una sola pensione. L'importo della pensione viene determinato dalla somma delle quote maturate nelle singole gestioni previdenziali, con il sistema di calcolo previsto dalle stesse gestioni. Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti. Non si applica nei casi in cui l'interessato ha richiesto la ricongiunzione o la pensione in regime di totalizzazione, fatta salva la

possibilità di rinuncia. La convenienza tra cumulo, totalizzazione e ricongiunzione, deve essere determinata verificando anche la differenza dell'importo della pensione che verrebbe poi erogata, dato che la Cassa professionale applica esclusivamente il sistema contributivo. Di norma la pensione di vecchiaia a carico dell'Enpaia può essere ottenuta a 65 anni di età con almeno 5 anni di contributi. Con il cumulo il pensionato deve attendere l'età stabilita dalla norma generale, 66 anni e 7 mesi ed avere almeno 20 anni di contributi complessivi. Nessuna differenza per la pensione anticipata, dato che il lavoratore deve avere 42 anni e 10 mesi di età se uomo, un anno in meno se donna. **Lucia Ciccaglione**

Pensione in regime di cumulo

Convezione firmata per commercialisti e consulenti del lavoro

Sottoscritta la convenzione tra l'Inps e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti e con l'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Consulenti del Lavoro, per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo e totalizzazione. La Convezione consente di sbloccare la procedura informatica per la liquidazione delle domande di pensione in regime di cumulo contributivo. **Lucia Ciccaglione**

Statali

Nessun supplemento per i pensionati

Niente supplemento sulla pensione statale alla lavoratrice ex Ipost dopo 10 anni di servizio post pensione. Questa la posizione assunta dall'Inps nei confronti di una ex dipendente statale che aveva ottenuto la pensione con 20 anni di lavoro prestato presso le Poste. Dimessasi per assistere il figlio disabile dopo la privatizzazione di Ipost del 1995, ha trovato occupazione presso la scuola pubblica con inquadramento tra il personale Ata. Al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, la lavoratrice pensionata ha richiesto il supplemento di pensione

per i 10 anni sopra accennati ed avendo cessato il servizio per raggiunti limiti di età. L'Inps ha negato tale diritto, in quanto l'interessata è già titolare di pensione erogata secondo le norme che interessano i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Stato. Tale Cassa non contempla il ricalcolo per supplemento di pensione, previsto invece per i lavoratori dipendenti privati. La scuola, raggiunti i limiti di età (65 anni), ha dovuto cessare il rapporto di lavoro, pur non avendo la lavoratrice pensionata il minimo contributivo di 20 anni. Impossibile

anche il trattenimento in servizio avendo già una pensione. **SR**

Estratto conto degli statali in fase di aggiornamento

Sono in via di definizione, verifica e consolidamento le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici iscritti alla CTPS. Questo il contenuto di un recente messaggio dell'Inps. Le posizioni in commento sono quelle inerenti decreti di ricongiunzione ed aggiornamenti vari del comparto Stato, con esclusione del personale militare del Ministero della difesa, della Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del MIUR e pubblica istruzione. Le definizioni si dovranno concludere entro la fine

dell'anno, scaglionate in base alla data di nascita: prima i nati fino al 1956, successivamente gli altri. L'obiettivo sarà condiviso con le amministrazioni statali, in modo da completare il passaggio alla nuova procedura Passweb entro fine anno. Il Patronato INAC è a disposizione gratuitamente per la verifica e la consulenza della posizione assicurativa, per la verifica del diritto ad ottenere la pensione e per la determinazione dell'importo della medesima pensione. **SR**

Il personale della scuola che ha ricevuto la certificazione del diritto all'Anticipo Pensionistico o quali lavoratori "precoci", dovrà cessare dal servizio dal 1° settembre 2018. Il personale Ata ed i docenti dovranno presentare domanda di dimissioni cartacea all'Istituto scolastico presso il quale prestano servizio od all'ufficio scolastico regionale per i dirigenti. Questa

Geometri

La pensione in totalizzazione spetta senza riduzioni

La Corte di appello a Milano e la Corte di Cassazione riconoscono il diritto al geometra pensionato di ottenere la pensione per intero senza riduzioni pur avendo esercitato la totalizzazione contributiva. Il geometra ricorrente aveva scelto di ottenere la pensione in regime di totalizzazione, sommando i contributi accreditati presso l'Inps e quelli accreditati presso la Cassa Geometri. All'epoca del pensionamento aveva 65 anni di età e 31 anni di contributi come geometra e 9 anni accreditati all'Inps. Scegliendo la totalizzazione contributiva, raggiungeva così il totale di 40

anni di contributi. Nel liquidare la propria quota di pensione, la Cassa, così come previsto dal proprio Regolamento, aveva applicato la riduzione del 15%, non avendo l'assicurato maturato 40 anni di contributi presso la medesima Cassa. Da notare che il pensionato aveva maturato presso la Cassa il diritto autonomo a pensione, avendo l'età prevista ed almeno 30 anni di contributi. Secondo gli Organi giudicanti, trattandosi di totalizzazione il riferimento dei 40 anni per l'eventuale riduzione sopra ricordata non deve essere applicato. **SR**

Cassa geometri

Il cumulo contributivo

La Cassa geometri si allinea alle norme generali sul cumulo contributivo ai fini pensionistici con pesanti penalizzazioni: il calcolo sarà interamente contributivo. Il cumulo consente di ottenere la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata se rispettati i requisiti previsti dalla legge Fornero. La pensione di vecchiaia in regime di cumulo si ottiene rispettando i requisiti previsti dalla Cassa: 70 anni di età ed almeno 35 anni di contributi. Se il geometra ha almeno 35 anni di iscrizione, la quota di pensione a carico della Cassa sarà determinata con il sistema retributivo, in genere economicamente più generoso, altrimenti con il sistema contributivo. La quota di pensione a carico della Cassa verrà liquidata nel 2018 al compimento di 69 anni e 6 mesi di età, nel 2019 con 69 anni d'età. L'Inps, liquiderà la sua quota al compimento

di 66 anni e 7 mesi di età nel 2018, che diventeranno 67 anni nel 2019, con almeno 20 anni di contributi, quale sommatoria tra le due gestioni. E' evidente che chi non ha 35 anni di contributi, non può ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo. In tale circostanza potrebbe essere più conveniente utilizzare la totalizzazione o la ricongiunzione onerosa. Per la pensione anticipata in regime di cumulo, la Cassa geometri prevede disposizioni ancor più penalizzanti, aumentando di 5 mesi dal 2019, l'età minima generalmente prevista in 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne. In tale eventualità, la liquidazione della quota di pensione a carico della Cassa avverrà con il sistema contributivo, a prescindere dall'anzianità contributiva accreditata presso la stessa Cassa. **SR**

Scuola

Possibile la pensione anticipata ed il part-time

Il personale della scuola può ottenere la pensione con decorrenza dal 1° settembre 2018, se matura il requisito contributivo e/o di età entro la fine del medesimo anno. In alcuni casi, pur ottenendo la pensione può continuare a lavorare. Questa la sintesi di una specifica nota del Miur che riguarda il personale docente ed Ata. La richiesta deve essere prodotta sul portale del Miur entro il 20 dicembre. Contestualmente alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, il lavoratore deve accettare la cessazione dal servizio se risulteranno condizioni ostative alla modifica del contratto. Possono presentare tale richiesta i lavoratori che hanno 41 anni e 10 mesi di contributi (se donne) o 42 anni e 10 mesi

(se uomini), perfezionati entro il 31 dicembre 2018. Ulteriore condizione è che non abbiano compiuto l'età di 65 anni entro il 31 agosto 2018. In caso di accoglimento dell'istanza, il rapporto di lavoro si trasforma in part-time entro 60 giorni dalla domanda, con decorrenza dal 1° settembre 2018, al pari della pensione. Il servizio part-time è utile ai fini della progressione di carriera; la retribuzione mensile è rapportata alle ore di servizio effettivamente prestato. Il part-time è consentito fino al compimento del 65° anno di età. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps ricalcolerà la pensione tenendo conto dei contributi accreditati successivamente al pensionamento. **SR**

Ape sociale nella scuola Cessazione al 1° settembre 2018

La comunicazione del Miur, che rimanda a nuove istruzioni chi otterrà la certificazione suddetta dopo l'inizio dell'anno scolastico. Nel caso in cui le prestazioni richieste venissero negate, gli interessati potranno revocare le dimissioni. Sono interessati alle sopra riportate disposizioni, i lavoratori impiegati in lavori gravosi o invalidi con almeno il 74% di

invalidità, oppure che assistono parenti disabili e che non hanno potuto inviare la richiesta di dimissioni tramite il portale entro il 20 dicembre 2017, dato che l'istruttoria Inps dei requisiti si è conclusa successivamente alla stessa data. Il Patronato INAC è a disposizione per fornire chiarimenti ed assistenza per l'intero iter procedurale. **SR**



Tfr in busta paga

Finita (con insuccesso) la fase sperimentale

I datori di lavoro non dovranno più erogare ai dipendenti il TFR maturando insieme allo stipendio. Con un recente messaggio l'Inps interviene per disciplinare quanto previsto dal legislatore con la legge di Bilancio 2015. La norma disponeva per il periodo 1° marzo 2015 -30 giugno 2018, la possibilità per i dipendenti del settore privato, ad eccezione di colf

e bandanti e dipendenti del settore agricolo, con un rapporto di lavoro instaurato da almeno 6 mesi, di richiedere al datore di lavoro l'erogazione della quota maturanda di TFR in busta paga. Visto l'insuccesso di questa disposizione, il legislatore ha ritenuto inutile disporre proroghe di alcun tipo.

Lucia Ciccaglione

Non formi l'apprendista?

Lo devi assumere a tempo indeterminato!

Con una recente sentenza la Cassazione ha stabilito che l'apprendista può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro di apprendista in contratto di lavoro a tempo indeterminato per mancata formazione. Non è sufficiente che l'azienda attui solo formalmente gli adempimenti per lo svolgimento dell'apprendistato, è necessario

che la formazione prevista dalla legge venga effettivamente erogata all'apprendista. L'azienda, oltre a pianificare i corsi in modo tale che ciascun apprendista riceva l'insegnamento professionale necessario, deve anche provare che la formazione è stata regolarmente fornita. In caso contrario, la conversione in contratto di lavoro a

tempo indeterminato può essere richiesta fin dall'inizio del rapporto di apprendistato. Se l'apprendista non ha potuto seguire i corsi formazione ad esempio a causa di una malattia, è il datore di lavoro che deve provare di non avere potuto dare seguito all'obbligo formativo per cause non imputabili a lui.

GC

Rifiuto al trasferimento del lavoratore

Il licenziamento è legittimo

Secondo la Cassazione i lavoratori che non accettano di trasferirsi in altre sedi di lavoro possono essere licenziati, ovviamente rispettando l'iter della preventiva contestazione disciplinare. Tuttavia, quando il datore di lavoro ordina al proprio dipendente di

trasferirsi in una nuova unità operativa, più distante dalla nuova, il rischio di vedersi contestare l'abuso del diritto è concreto. Affinché sia configurabile l'abuso di diritto, è necessario che il comportamento del datore di lavoro sia tale da evidenziare il raggiun-

gimento di un obiettivo ulteriore e diverso rispetto a quelli previsti e riconosciuti dalla legge e che al contempo si realizzi uno svantaggio ed un sacrificio dei lavoratori, giustificato solo dallo scopo di far raggiungere un vantaggio per l'impresa. GC

Reddito di inclusione (ReI)

Aboliti i requisiti familiari

Sono stati aboliti i requisiti familiari precedentemente richiesti per ottenere il Reddito di Inclusione, una disposizione di contrasto alla povertà composta da un beneficio economico erogato tramite una carta prepagata ed un progetto personalizzato finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa del nucleo familiare in difficoltà. Gli interessati potranno richiedere il ReI se rispettano

i seguenti requisiti:

- valore ISEE non superiore a € 6.000;
- valore ISRE non superiore a € 3.000;
- patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non superiore a € 20.000;
- patrimonio mobiliare (conti correnti, titoli) non superiore a € 6.000 in caso di unico componente, € 8.000 per la

coppia, € 10.000 per nuclei di almeno 3 persone.

E' necessario che alcun componente il nucleo familiare percepisca Naspi, ammortizzatori sociali, posseda auto o moto immatricolate nei 24 mesi precedenti la richiesta o imbarcazioni. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza.

Alessandra Faccenna

Part-time verticale ciclico

Per la pensione valgono anche i mesi non lavorati

Niente discriminazione tra lavoratori a part-time ed a tempo pieno: l'anzianità contributiva utile per determinare la data di pensionamento, deve essere calcolata per il lavoratore con rapporto a tempo parziale ciclico come se lo stesso avesse lavorato a tempo pieno. Ai

fini pensionistici, i contributi accreditati nel periodo lavorato devono essere riproporzionati sull'intero anno, indipendentemente dalla frazione di tempo effettivamente lavorata. In caso contrario, secondo i giudici della Cassazione, si finirebbe per discriminare il lavo-

ratore interessato: a fronte di una durata equivalente del contratto di lavoro, il lavoratore part-time maturerebbe l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici più tardi rispetto al lavoratore full time, con il conseguente allontanamento della pensione. GC

Il dipendente può criticare l'azienda sui social?

Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che aveva utilizzato parole scurrili e lesive nei confronti dell'impresa presso cui lavorava, postandole su Facebook. Il vincolo fiduciario tra impresa e dipendente su cui si basa il rapporto di lavoro, viene irrimediabilmente compromesso. La diffusione di un messaggio diffamatorio del proprio datore di lavoro utilizzando un social, attua l'ipotesi di diffamazione per la

potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo comunicativo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti e viene o può essere ampliato all'infinito. La Corte di Cassazione, che ha espresso quanto sopra sintetizzato, era già stata chiamata a pronunciarsi su questo argomento. Nel caso di specie una donna licenziata dalla

sua azienda per aver pubblicato su Facebook un messaggio dal presunto contenuto diffamatorio e lesivo della reputazione del datore di lavoro. In quel caso la Corte ordinò al datore di lavoro di reintegrare la dipendente, poiché il post incriminato non aveva contenuto concretamente diffamatorio. Il diritto di critica senza offendere o diffamare, sancito dalla Costituzione rimane quindi preservato. GC

Indennità di disoccupazione agricola Trasformabile in NASpI

Intervento dell'Inps sulla possibilità di trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in NASpI e viceversa, respinte dall'Istituto per prevalenza di attività lavorativa dipendente nel settore non agricolo (la prima) o nel settore agricolo (la seconda). La domanda di disoccupazione agricola può essere trasformata in NASpI, su specifica richiesta dell'interessato, se è stata presentata nel termine di 68 giorni dalla cessazione involontaria dell'attività lavorativa. La domanda di disoccupazione agricola, di cui si intende chiedere la trasformazione, deve essere integrata con la documentazione necessaria alla definizione della NASpI. Al con-

tempo, è possibile trasformare la NASpI, in domanda di disoccupazione agricola, se la domanda è stata presentata dal primo gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione. L'interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, con la documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola. Se non è già intervenuta la decadenza dal diritto, l'Inps definirà positivamente, su istanza dell'interessato, le richieste di riesame o i ricorsi amministrativi pendenti. Gli interessati possono riferirsi ai nostri uffici per definire le pratiche di cui sopra.

CT

Stress e depressione

Malattia professionale o infortunio sul lavoro

Malattia professionale da stress e depressione alla ribalta. Con una recente sentenza, la Corte d'Appello ha condannato l'Inail al pagamento della rendita per inabilità permanente contratta a causa dello stress lavorativo, che ha provocato al lavoratore gravi disturbi di ansia e depressione. I sintomi più frequenti dello stress lavorativo sono: tachicardia, difficoltà di concentrazione, attacchi di panico, crisi di pianto, depressione, ansia, distur-

bi del sonno, modificazione della voce, confusione mentale, dolori muscolari ecc. Il lavoratore interessato deve dimostrare l'origine lavorativa della malattia. In sempre maggiori occasioni l'Inail riconosce le patologie psichiche o fisiche collegate allo stress, come infortunio sul lavoro. Un infarto determinato dallo stress lavorativo, può infatti determinare un'emozione tale da causare una situazione riconducibile al lavoro stesso. DZ

Contestazione disciplinare

L'addebito al lavoratore deve essere chiaro e specifico

La Cassazione conferma e consolida l'orientamento già espresso in merito alla procedura da seguire quando un'azienda intende attuare il licenziamento disciplinare di un lavoratore che non tiene un comportamento diligente sul posto di lavoro. La contestazione disciplinare deve essere preventiva al licenziamento, pena l'illegittimità. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore possa difendersi dai fatti contestati. Non è dunque valida, ad esempio, la contestazione dalla quale non si è in grado di individuare il fatto materiale che giustifica il motivo soggettivo. In ogni caso, prima di irrogare al lavoratore qualunque sanzione, è indispensabile che siano passati almeno 5 giorni dalla notifica della contestazione. Nello stesso termine il lavoratore o un suo rappresentante può rappresentare le proprie ragioni. L'addebito disciplinare deve contenere in modo inequivocabile, espressioni che facciano comprendere al lavoratore le intenzioni del datore di lavoro. GC

Causa di lavoro

Niente spese legali per il lavoratore soccombente

Il lavoratore deve avere la possibilità di promuovere una causa nei confronti del datore di lavoro anche se non conosce elementi di fatto, magari rilevanti, che sono disponibili allo stesso datore di lavoro. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte Costituzionale. Il giudice del lavoro dovrà verificare se vi sono situazioni di assoluta incertezza su questioni di fatto che consentono la compensazione delle spese di lite. L'impossibilità di compensare le spese di giudizio recentemente introdotta nel Codice di procedura civile viene quindi risolta. Il giudice può compensare le spese di giudizio nei casi di assoluta novità della questione trattata o

di mutamento della giurisprudenza e quando sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La compensazione delle spese legali si verifica in caso di:

- soccombenza reciproca: quando entrambe le parti perdono in tutto o solo in parte;
- novità delle questioni dibattute: ad esempio quando il giudice è chiamato ad applicare una nuova norma, la cui interpretazione è poco conosciuta al cittadino;
- cambio di interpretazione avvenuto dopo l'avvio della lite, per mutamenti della legge, decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di giustizia europea.

GC



Il congedo straordinario della legge 104

Fruibile anche di notte

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, dichiarando illegittimo il licenziamento di un operaio che aveva utilizzato nelle ore notturne il congedo straordinario per assistere la madre invalida. Questo congedo consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 2 anni, percependo un'indennità pari quasi alla retribuzione, con lo scopo di assistere un familiare convivente affetto da grave disabilità. Non essendo previsto alcun orario per il suo utilizzo, il titolare può dedicarsi all'assistenza del familiare se ne è comprovato il bisogno, anche solo di notte ed alternarsi di giorno con altri parenti. L'assistenza che legittima il beneficio del congedo non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre, di dedicare spazi e tempi alle esigenze personali, come la cura di interessi propri e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e recupero delle energie psico-fisiche. Deve in ogni caso risultare ed essere salvaguardata l'assistenza e la cura permanente, continuativa e globale del disabile. Illegittimo quindi il licenziamento secondo i giudici della Consulta per il solo fatto che il lavoratore si trovava in alcune giornate lontano dall'abitazione della madre, una volta accertato che questi prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone con modalità assolutamente compatibili alle finalità assistenziali del congedo straordinario.

Tatiana Sanrocchi

Legge 104

I permessi mensili non pregiudicano l'Ape sociale

LEGGE 104



La fruizione dei 3 giorni di permessi mensili o del congedo straordinario per assistere un disabile da parte di un altro componente del nucleo familiare, non pregiudica l'accesso all'Ape sociale. Il dipendente o il lavoratore autonomo, con la sola eccezione degli iscritti alle Casse professionali, che convivono con il figlio disabile, il coniuge o il genitore prestando loro assistenza da almeno 6 mesi, possono accedere all'Ape sociale, la nuova misura di accompagnamento alla pensione a partire dai 63 anni di età con un minimo di 30 anni di contributi. Il fatto che

un altro membro della famiglia fruisca dei 3 giorni di permesso mensile o del congedo biennale, non preclude il diritto per il convivente che assiste il disabile di accedere all'Ape sociale in presenza dei requisiti di legge. Ne consegue quindi, che anche un lavoratore autonomo, che non può utilizzare i permessi mensili della legge 104, ha la possibilità di richiedere il beneficio dell'Ape sociale. Unico ostacolo è rappresentato dalla circostanza che per lo stesso familiare disabile un altro parente stia già beneficiando dell'Ape sociale.

Tatiana Sanrocchi

Figli disabili

Quando i genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per assisterli

La legge riconosce diverse forme di tutela ai genitori per assentarsi dal lavoro per curare i figli disabili in situazione di gravità. Queste misure sono rivolte anche ai genitori adottivi e affidatari. Le prestazioni riconosciute sono tuttavia diverse a seconda dell'età dei figli da assistere, se inferiore o superiore ai 12 anni e tra loro alternative, nel senso che nell'arco del mese può essere utilizzata una sola misura tra quelle disponibili. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni sono utilizzabili il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri o i tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge 104. Il prolungamento è un'astensione facoltativa dal lavoro ulteriore rispetto al congedo parentale ordinario, cioè quel periodo immediatamente successivo all'astensione obbligatoria per maternità. Spetta indifferentemente alla madre o al padre anche se non conviventi, che si possono alternare. E' fruibile in misura continuativa o frazionata a giorni, settimane e mesi per un periodo massimo, comprensivo dei periodi del normale congedo parentale, non superiore a 3 anni. In alternativa, nel

corso del mese possono essere utilizzati i 3 giorni mensili di permesso, oppure i permessi giornalieri orari. Di conseguenza, nel mese in cui uno o entrambi i genitori hanno beneficiato dei permessi mensili, non è possibile avvalersi per lo stesso figlio anche di quelli orari giornalieri o del prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo, nel periodo in cui si è fruito del prolungamento o dei permessi orari giornalieri, gli altri parenti aventi diritto non possono beneficiare per lo stesso soggetto dei 3 giorni di permesso mensili. Per i ragazzi con età superiore ai 12 anni è possibile utilizzare sia per i genitori che per i parenti entro il 2° grado, i 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili ad ore. Oltre a queste tutele il genitore può fruire del congedo straordinario biennale. I permessi mensili e giornalieri sono indennizzati al pari della retribuzione, mentre il prolungamento del congedo parentale prevede un'indennità pari al 30% della retribuzione se utilizzato fino agli 8 anni di vita del bambino, successivamente non è indennizzato.

Tatiana Sanrocchi



Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla persona

AGRIGENTO	Via Imera 135 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	Pzza Europa 23 - Bari San Paolo - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro Il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	viale Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchia, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazzale Kennedy 27 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA CUSIO OSSOLA (Domodossola)	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753		
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma